



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

procedura di concordato minore n. r.g. 76-1/2026

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE
EX ART. 78 CCII

Il giudice designato, dott.ssa Francesca Bellisario,

visto il ricorso depositato dalla **Livigno Sas di Boccia Angelo & C.** con sede legale in Scafati (Sa) Via Sandro Pertini, 24 p. iva e c.f. 05113290653, in persona del socio accomandatario, Boccia Angelo, nonché in proprio dal socio illimitatamente responsabile **Boccia Angelo**, nato a Pompei – 80045- (Na) il 03.06.1988 residente in Taviano –73057– (Le) Via G. Marconi, 45 c.f. BCC NGL 88H03 G813A, rapp.to e difeso dall’Avv. Salvatore Franzese (c.f. FRNSVT91C15F839E) presso il quale elett.te domicilia in Camposano (NA) alla Via G. Puccini n.30, con l’ausilio dell’OCC nella persona del Gestore Massimo Rubino;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che:

l’art. 27, comma 2, CCII detta una presunzione soltanto relativa di coincidenza tra centro di interessi principali dell’impresa e sede legale e pertanto ammette la prova contraria volta a dimostrare che il COMI sia ubicato in un luogo diverso dalla sede legale, purché l’impresa dimostri il requisito della riconoscibilità ai terzi e quello dell’abitudine della gestione dei propri interessi in quel luogo (cfr. Cass., Sez. I, sent. 29.7.2025 n. 21865; Cass., Sez. I, sent. 12.3.2025, n. 6620).

Tali requisiti ricorrono quando vi sono prove univoche che dimostrano che il centro direttivo della società è in un luogo diverso dalla sede legale (ex multis Cass., Sez. I. sent. 15.10.2020 n. 22270; Cass., Sez. VI, sent. 22.6.2020 n.12175; Cass., Sez. I, 14.6. 2019 n. 16116), quali ad esempio il luogo in cui opera l’organo amministrativo, il luogo in cui si riunisce l’assemblea dei soci, il luogo in cui è

effettuata l'attività organizzativa e di coordinamento dei fattori produttivi (cfr. C. App. Roma, 6.8.2025, n. 2737).

Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (corrispondenza commerciale, fatture attive, passive, utenze, iniziative pubblicitarie, comunicazioni bancarie) emerge che le decisioni nevralgiche e strategiche della società vengono assunte presso la sede operativa in San Vitaliano e non presso la sede legale (Scafati), come dimostrato anche dalla circostanza che i principali rapporti bancari sono intrattenuti con la filiale di Nola. Per quanto concerne il requisito della conoscibilità di tale situazione da parte di terzi, lo stesso appare integrato anche da elementi ulteriori e, in particolare, dalla circostanza che i rapporti con i clienti e i fornitori si sviluppano presso la sede di San Vitaliano, nonché dal dato che i profili social facebook e le campagne di marketing fanno riferimento alla sede di San Vitaliano.

Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che risulti superata la presunzione di coincidenza di cui all'art. 27, comma 2, C.C.I.A.A., tra sede legale e centro di interessi principali dell'impresa, essendo pacificamente emerso che l'attività amministrativa e direttiva della società è svolta presso la sede di San Vitaliano;

ritenuto, quanto al socio illimitatamente responsabile, che la competenza territoriale si determina automaticamente in estensione;

considerato che l'art. 74 CCII prevede che i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale e che l'art. 2, comma 1, lett. c) definisce il sovraindebitamento come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”;

dato altresì atto che l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII definisce l'impresa minore come “*l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti*

anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”;

rilevato che il gestore ha chiarito che la società istante è qualificabile come impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, in quanto presenta congiuntamente i requisiti previsti dalla norma, come si rileva dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi;

rilevato che la società ricorrente non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), e che pertanto, è legittimata a formulare ai creditori una proposta di concordato minore ai sensi dell’art. 74 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII, in quanto la società ricorrente e il socio accomandatario non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l’esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che la società ricorrente e il socio accomandatario hanno maturato una esposizione debitoria complessiva pari ad € 487.706,04 (di cui € 389.844,74 riferibili alla posizione della società e €97.861,30), e che tale debitoria, come evidenziato dal gestore, è sproporzionata rispetto alla liquidità prodotta;

rilevato, in ordine all’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dall’occ nella relazione particolareggiata in atti: *“Il debito relativo a tributi vari si è accumulato a seguito della scelta, seppur dolorosa, di dare priorità assoluta alla continuità aziendale in una fase di grave crisi di liquidità evitando interruzione dell’attività e salvaguardando i rapporti con i fornitori e dipendenti posticipando sistematicamente i versamenti di imposte, tributi e contributi. Il debito di natura finanziaria riguarda, in parte, un mutuo chirografario contratto per sostenere il capitale circolante a far fronte a temporanee esigenze di cassa e, in parte, è relativo ad un contratto di leasing per l’utilizzo di beni strumentali. L’aggravarsi della crisi di liquidità, principalmente causata dal peso fiscale, ha reso impossibile il regolare pagamento delle rate. I debiti commerciali rappresentano la parte più contenuta del passivo totale e sono riferiti a partner strategici considerati pilastri fondamentali per la continuità aziendale. Di fronte a questo scenario, il socio accomandatario sig. Boccia Angelo ha agito con diligenza ponendo in essere una serie di azioni volte a contenere gli effetti della crisi escludendo comportamenti finalizzati a frodare i creditori a) rinegoziando, ove possibile, le*

condizioni di fornitura con i partner commerciali; b) razionalizzando ogni costo della gestione operativa non strettamente necessario e c) ricorrendo a strumenti finanziari assistiti da garanzia statale (come il mutuo chirografario anzidetto) per tentare di superare la temporanea crisi di liquidità e mantenere l'azienda in attività. Tuttavia il peso e la durata della situazione macroeconomica si sono rivelate superiori a ogni possibile misura correttiva adottata portando al progressivo accumulo dei debiti”;

rilevato, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: “le circostanze che hanno determinato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte che possono essere individuate dall'insorgenza di difficoltà economiche e finanziarie dell'impresa, dalla ridotta marginalità dell'attività svolta e dalla riduzione dei corrispettivi, dall'importo elevato degli oneri finanziari, fiscali e previdenziali. Il gestore della crisi dà atto anche di eventuali eventi straordinari e imprevisti che hanno danneggiato l'attività di impresa o comunque la capacità lavorativa del debitore. Gli andamenti positivi e negativi della vita societaria hanno contribuito a generare l'indebitamento dichiarato evidenziando una correlazione diretta tra i risultati economici della società e gli shock macroeconomici che hanno colpito il settore dell'abbigliamento nel periodo COVID”;

rilevato che la proposta di concordato minore presentata ha per oggetto un piano in continuità diretta per mezzo della prosecuzione dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento ed accessori da parte della Livigno Sas di Angelo Boccia per la durata di 8 anni, con devoluzione ai creditori dei ricavi di detta attività, al netto dei costi, delle imposte e delle somme necessarie al socio accomandatario, Angelo Boccia, per il mantenimento della famiglia (500 euro mensili). Più precisamente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 487.706,04 (importo così come rettificato dal Gestore), escluse le spese della procedura, la proposta prevede un attivo destinabile alla procedura pari ad € 115.703,22;

rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta appare idonea a consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale svolta: le proiezioni di reddito si fondano sulla ristrutturazione del debito, che libera liquidità da reinvestire nel ciclo produttivo. Nei primi due anni è previsto il recupero delle quote di mercato e l'ottimizzazione dei processi; successivamente, lo sviluppo avverrà tramite nuovi canali, prodotti e apertura di una nuova sede;

rilevato che, in considerazione del richiamo operato dall'art. 76 CCII ed in assenza di norme specifiche o incompatibili, deve trovare applicazione al concordato minore in continuità la regola di cui all'art. 84 comma 6 CCII che introduce la possibilità di distribuire secondo la RPR l'attivo eccedente il valore di liquidazione;

considerato che, a sua volta, il valore di liquidazione, elemento cardine del piano in continuità anche per il concordato minore, disciplinato dall'art. 87 comma 1 lett. c), consiste nel valore aritmetico corrispondente al ricavo della liquidazione dell'attivo nella procedura liquidatoria corrispondente (in questo caso la liquidazione controllata);

ritenuto che solo l'attivo concordatario che superi tale valore può essere distribuito con la RPR (cfr. Trib. Ferrara, 11 marzo 2024, Est. Ghedini);

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Sul punto, il Gestore, integrando la relazione particolareggiata, ha stimato il valore di liquidazione dell'attivo, ipotizzando sia la vendita atomistica dei beni (valore stimato pari a € 14.660,00), sia il valore di liquidazione dell'azienda nel suo complesso, tenendo conto dell'avviamento (valore stimato pari a € 47.298,78) (cfr. pagg. 30-40); per entrambi gli scenari ipotizzati, il valore di liquidazione risulta di gran lunga inferiore alla proposta concordataria e sarebbe assorbito quasi interamente dai creditori privilegiati, lasciando i creditori chirografari totalmente insoddisfatti;

rilevato che l'occ ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 115.703,22 derivante da:
 - Flussi della gestione generati dalla gestione medio-tempore fino 8 anni (2026/2033) corrispondenti a complessivi mesi novantasei [96] di cui mesi novanta [90] con una rata di euro 1.200,00 = € 108.000,00 e mesi sei [6] con una rata di euro 1.283,87 = € 7.703,22 per spese prededucibili per complessivi euro 115.703,22;
 - Flusso generato dalla finanza esterna che sarà erogata dalla sig.ra Seresa Parlati, socia accomandante, che, pur non essendo giuridicamente obbligata, si è impegnata irrevocabilmente a mettere a disposizione della procedura la sua intera quota agli utili (10%) per tutta la durata del piano. Sul punto, il Gestore ha specificato che l'apporto della socia accomandante Sig.ra Serena Parlati va configurato non come un apporto di liquidità esterna *ab initio* bensì come un impegno giuridicamente vincolante e irrevocabile a destinare alla procedura la totalità della sua quota di utili (pari al 10%) per l'intera durata del piano: *“si tratta di una postergazione e destinazione degli utili di competenza. Anziché percepire la sua quota, la socia accomandante ne autorizza il versamento diretto alla massa dei creditori. Ciò assicura che il 100% dei flussi generati dalla società (e non solo il 90% di competenza del*

socio illimitatamente responsabile) sia a servizio del piano offrendo un'ulteriore garanzia patrimoniale e dimostrando al tempo stesso l'impegno dell'intera compagine sociale al successo del risanamento”;

- Previsione dell'integrale pagamento delle spese in prededuzione che sono state quantificate in € 7.654,21 (Compenso Gestore OCC al netto dell'acconto) e € 49,01 per le spese della procedura;
- Suddivisione dei creditori in nn. 3 classi:
 - I) Classe creditori privilegiati ex art. 2752 comma 1 c.c. e ex art. 2753 c.c. (Ager Riscossione e INPS);
 - II) Classe creditori muniti di garanzie di terzi (Banca Sella Spa);
 - III) Classe creditori chirografari;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento per le differenti classi di creditori:
 - I) Creditori Privilegiati: Pagamento al 20% del loro credito;
 - II) Creditori muniti di garanzie di terzi (Banca Sella Spa): Pagamento al 100% del credito;
 - III) Creditori Chirografari: Pagamento al 10% del loro credito;

rilevato che ai creditori privilegiati è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di liquidazione ritraibile dalla vendita del complesso aziendale così come stimato dal Gestore;

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCII;

letto l'art. 78, comma 2 bis, CCII nella parte in cui prevede “*Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore*”;

ritenuta l'opportunità di conferire tale incarico al professionista che ha svolto le funzioni di Gestore stante l'insussistenza di una espressa incompatibilità tra la figura del Gestore e quella del commissario giudiziale, anche al fine di preservare e valorizzare l'importante bagaglio conoscitivo sinora maturato dal predetto professionista – peraltro di comprovata professionalità ed esperienza - ai fini della più proficua gestione della successiva fase della procedura;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore;

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

Su richiesta del debitore che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCII, , sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

NOMINA

Commissario giudiziale il dott. Massimo Rubino;

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCII:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio

2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

DISPONE

che, il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 a cura del Gestore, tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi - OCC devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il Gestore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il Gestore a trasmettere i documenti di cui al punto 1) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Gestore dott. Massimo Rubino;

Nola, 4.6.2026

Il Giudice

dott.ssa Francesca Bellisario